



**CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI  
INTERNAL DEALING E PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE DAI MEDESIMI  
*"CODICE INTERNAL DEALING"***

**13 maggio 2019**

## Art. 1

### Disposizioni Generali

1. Il presente codice di comportamento per l'identificazione dei soggetti *Internal Dealing* di cui al successivo art. 2 e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi ("**Codice Internal Dealing**" o "**Codice**"), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. ("**FNM**" o la "**Società**"), su proposta del Presidente dell'organo amministrativo, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, (i) nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato) in materia di abusi di mercato (il "**Reg. UE n. 596/2014**" o "**MAR**") e nelle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015 e il Reg. UE di esecuzione della Commissione n. 523/2016 del 10 marzo 2016) e (ii) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e nelle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**" o "**RE**"), come successivamente modificati e integrati.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì delegato il Presidente di FNM ad apportare al presente Codice *Internal Dealing* ogni modifica necessaria od opportuna al fine di allinearne il contenuto e le relative previsioni ai cambiamenti che dovessero intervenire nella struttura organizzativa della Società, alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità comunitarie e/o nazionali competenti in materia (vd. allegato A).
3. Il Codice *Internal Dealing* è in particolare diretto:
  - a. ad identificare i Soggetti *Internal Dealing* (come definiti nel successivo art. 2) nonché le operazioni da essi effettuate che devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al pubblico (a seconda dei casi) ai sensi e per gli effetti delle sopracitate disposizioni normative;

- b. ad individuare e disciplinare le procedure, le modalità e i termini connessi all'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico delle Persone Rilevanti MAR e dei Soggetti Rilevanti RE (entrambi come definiti nel successivo art. 2);
  - c. a garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in tema di *market abuse* e delle norme regolamentari dettate dalle Autorità di Vigilanza;
  - d. a dare informazione alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi.
4. Le disposizioni del Codice sono inderogabili.

## **Art. 2**

### **Soggetti *Internal Dealing***

1. Ai fini dell'applicazione del Codice *Internal Dealing* ed in conformità agli artt. 3 e 19 del Reg. UE n. 596/2014, all'art. 114, comma 7 del TUF ed alle norme, comunitarie e nazionali, di attuazione, incluso il Regolamento Emittenti, sono considerati Soggetti *Internal Dealing*:
- a. i seguenti **soggetti rilevanti ai sensi del MAR** (i "**Soggetti Rilevanti MAR**"):
    - (i) gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi di FNM;
    - (ii) il Direttore Generale o figure similari;
    - (iii) ulteriori alti dirigenti di FNM che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
  - b. i seguenti **soggetti rilevanti ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti** (i "**Soggetti Rilevanti RE**"): chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di FNM, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla FNM;
  - c. le seguenti **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR** (congiuntamente con i Soggetti Rilevanti MAR, le "**Persone Rilevanti MAR**");

- (i) il coniuge non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti MAR;
  - (ii) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership* (1) le cui responsabilità di direzione<sup>1</sup> siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al precedente punto (i), o (2) direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o (3) sia costituita a suo beneficio, o (4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
- d. le seguenti **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE** (congiuntamente con i Soggetti Rilevanti RE, le “**Persone Rilevanti RE**”):
- (i) il coniuge non separato legalmente, o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della vigente normativa, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti RE;
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante RE o una delle persone indicate al precedente punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - (iii) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante RE o da una delle persone indicate al precedente punto (i);
  - (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto (i);

---

<sup>1</sup> Al riguardo l'ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali il soggetto rilevante (Soggetto Rilevante MAR o Persona strettamente legata) prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore della Società rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un'altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società, tale amministratore non deve essere considerato soggetto che “riveste responsabilità di direzione” in tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR.

- (v) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante RE o di una delle persone indicate al precedente punto (i).
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con facoltà di ulteriore subdelega, al fine di procedere all'aggiornamento dell'identificazione dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 lettere a. e b., ed in particolare dei dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. L'identificazione dei sopracitati dirigenti è operata attraverso una valutazione dell'effettiva possibilità di accesso del dirigente alle informazioni privilegiate e dei poteri decisionali in concreto ad esso attribuiti, anche tenuto conto del sistema di deleghe e di procure di tempo in tempo vigente in FNM.
  3. La valutazione circa la natura privilegiata delle informazioni societarie è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Direttore Generale.

### **Art. 3**

#### **Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione**

1. Le Persone Rilevanti MAR devono provvedere alla comunicazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 5, di tutte le operazioni da questi eseguite, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi a oggetto i seguenti strumenti finanziari rilevanti ai sensi del MAR (gli "**Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR**"):
  - a. azioni o strumenti di debito della Società;
  - b. strumenti derivati;
  - b. altri strumenti finanziari ad essi collegati, come individuati ai sensi del Reg. UE n. 596/2014.
2. Le operazioni relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR, soggette a notifica (le "**Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR**"), includono:
  - a. la costituzione in pegno o il prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR da parte o per conto di una Persona Rilevante MAR. A tali fini non è necessario notificare una costituzione in pegno di Strumenti Finanziari

Rilevanti ai sensi del MAR, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

- b. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente Codice, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Reg. Delegato UE n. 522/2016, le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR soggette a notifica includono:

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR;
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante MAR o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione. Si precisa che, secondi i chiarimenti forniti dall'ESMA, ove la ricezione della componente remunerativa in strumenti finanziari della Società sia soggetta al verificarsi di determinate condizioni, la notifica andrà effettuata solo al verificarsi delle predette condizioni;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
  - f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
  - g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
  - h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i *credit default swap*;
  - i. le operazioni condizionali subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  - j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
  - k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  - l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
  - m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014;
  - n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante MAR, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  - o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante MAR;
  - p. l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR.
3. Non sono oggetto dell'obbligo di comunicazione ai sensi del MAR:
- a. le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € **20.000** (ventimila) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni

effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 20.000 (ventimila) nell'arco dello stesso anno. Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;

b. transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società, qualora al momento di esecuzione della transazione almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

(1) lo strumento finanziario è costituito da un'azione o una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio in cui l'esposizione alle azioni o ai titoli di debito della Società non eccede il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo del risparmio;

(2) lo strumento finanziario attribuisce un'esposizione a un portafoglio di attività in cui l'esposizione alle azioni o titoli di debito della Società non eccede il 20%;

(3) lo strumento finanziario è un'azione o una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio o attribuisce un'esposizione a un portafoglio di attività e le Persone Rilevanti MAR non conoscono, e non avrebbero potuto conoscere, la composizione degli investimenti ovvero l'esposizione attribuita da tale organismo di investimento collettivo del risparmio o portafoglio di attività con riferimento alle azioni o titoli di debito della Società, e in aggiunta non vi è ragione per cui le Persone Rilevanti MAR possano ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società eccedano le soglie di cui ai punti (1) e (2).

Rimane inteso che, qualora la composizione degli investimenti ovvero l'esposizione attribuita da tale organismo di investimento collettivo del risparmio o portafoglio di attività sia disponibile, le Persone Rilevanti MAR dovranno porre in essere tutti gli sforzi disponibili per venire a conoscenza di tale informazione;



- c. le operazioni in Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del MAR da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in cui le Persone Rilevanti MAR abbiano investito, a condizione che tali gestori operino con piena discrezionalità, ovvero che non ricevano direttamente o indirettamente istruzioni o suggerimenti sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, da parte degli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
4. I Soggetti Rilevanti RE devono provvedere alla comunicazione e pubblicazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 5, di tutte le operazioni da questi eseguite, nonché di tutte le operazioni eseguite dalle relative Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi a oggetto i seguenti strumenti finanziari rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti (gli “**Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del RE**”):
- a. azioni della Società;
  - b. strumenti finanziari collegati alle azioni, che comprendono:
    - i. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
    - ii. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
    - iii. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dal Testo Unico della Finanza;
    - iv. gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.
5. Le operazioni relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del RE, soggette a notifica (le “**Operazioni Rilevanti ai sensi del RE**”), includono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari Rilevanti ai sensi del RE.
6. Non sono oggetto dell’obbligo di comunicazione ai sensi del Regolamento Emittenti:
- a. le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di € 20.000 (ventimila) entro la fine dell’anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le

Operazioni Rilevanti ai sensi del RE il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori € 20.000 (ventimila) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- b. le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE tra un Soggetto Rilevante RE e le Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante RE;
- c. le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE effettuate da FNM e da società da essa controllate;
- d. le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
  - (1) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
  - (2) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della CONSOB, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*:

- (1) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- (2) fornisca alla CONSOB l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- (3) notifichi alla CONSOB che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni FNM, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4 al Regolamento Emittenti; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla CONSOB la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

7. Infine, gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti RE o le relative Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 19 del MAR.

#### Art. 4

#### **Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni**

1. Il Direttore Finanza e Sviluppo della Società è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice (il "**Soggetto Preposto**") con riferimento alle Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR e - ove la Società abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante RE - alle Operazioni Rilevanti ai sensi del RE; in sua assenza o impedimento, svolgerà le medesime funzioni il Direttore Generale.
2. Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, avendo cura di accertare che a tali soggetti sia data informativa sui contenuti del Codice e degli obblighi connessi.
3. Il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Rilevanti MAR (come di tempo in tempo individuati) e ai Soggetti Rilevanti RE una copia del Codice e questi devono sottoscrivere alla consegna un documento, attestante il ricevimento e l'accettazione del medesimo (allegato D al presente Codice).
4. Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing* al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Presidente della Società eventuali modifiche del presente Codice qualora si rendessero necessarie o anche solo opportune.
5. Il Soggetto Preposto fornisce assistenza alle Persone Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE affinché le operazioni di cui all'art. 3 siano comunicate alle Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Codice; provvede inoltre al ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 5 e alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Codice.

6. Il Soggetto Preposto è responsabile della tenuta e conservazione delle comunicazioni pervenute e di quelle diffuse al mercato e ne assicura la riservatezza anche impedendo che ad esse possano avere accesso persone non espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
7. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvarrà della collaborazione della Direzione Affari Societari, Legali e Regolatori e/o di personale della Società all'uopo individuato e incaricato.
8. Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo del Codice, fino alla relativa diffusione al mercato.

## **Art. 5**

### **Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle informazioni**

1. Le Persone Rilevanti MAR comunicano alla CONSOB e alla Società tutte le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR compiute da loro nei casi previsti dal presente Codice.
2. Le Persone Rilevanti MAR assolvono l'obbligo di comunicazione:
  - a. **alla CONSOB:** entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione mediante l'invio del *Filing model* (riportato all'allegato B del presente Codice), via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente. In ogni caso, occorre specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*";
  - b. **alla Società:** entro le ore 24 del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica e preavvisando telefonicamente il Soggetto Preposto della Società: [investor.relations@fnmgroup.it](mailto:investor.relations@fnmgroup.it).  
Qualora il sistema di posta elettronica sia temporaneamente inutilizzabile, gli anzidetti obblighi di comunicazione saranno assolti a mezzo *fax* ovvero

consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al Soggetto Preposto:

FNM SPA

Direttore Finanza e Sviluppo

Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano (MI)

Fax: 02.85114370

3. La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR comunicate dalle medesime entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione. Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
4. I Soggetti Rilevanti RE sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE compiute dai medesimi e/o dalle relative Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE:
  - a. **alla Consob:** entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del *Filing model* allegato al presente Codice quale allegato C, (1) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) o con le altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (2) tramite la procedura utilizzata dalla Società per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE (compiute dal medesimo e/o dalle relative Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante RE) e tutte le relative informazioni richieste dall'allegato C entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione;

- b. **alla Società:** entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica e preavvisando telefonicamente il Soggetto Preposto della Società: [investor.relations@fnmgroup.it](mailto:investor.relations@fnmgroup.it).

Qualora il sistema di posta elettronica sia temporaneamente inutilizzabile, gli anzidetti obblighi di comunicazione saranno assolti a mezzo *fax* ovvero consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al Soggetto Preposto:

FNM SPA

Direttore Finanza e Sviluppo

Piazzale Cadorna, 14

20123 Milano (MI)

*Fax:* 02.85114370

- c. **al pubblico:** entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del *Filing model* allegato al presente Codice quale allegato C (1) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (2) con le modalità previste dagli articoli 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante RE abbia comunicato alla Società le Operazioni Rilevanti ai sensi del RE (compiute dal medesimo e/o dalle relative Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti RE) e tutte le relative informazioni richieste dall'allegato C entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
5. Ove il Soggetto Rilevante RE abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla Consob e al pubblico e abbia trasmesso a FNM tutte le informazioni richieste dall'allegato C, la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-*bis* e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante RE; la comunicazione al meccanismo di stoccaggio

autorizzato è effettuata tramite l'invio del *Filing model* in un formato XML, disponibile sul sito *internet* della Consob, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente. Rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante RE ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e, quindi, è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante RE da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

6. Quando la comunicazione non è consegnata direttamente al Soggetto Preposto, questi fornirà alla Persona Rilevante MAR o al Soggetto Rilevante RE un riscontro immediato del suo ricevimento, tramite *fax* oppure tramite *e-mail*, ai recapiti che i medesimi si impegnano all'uopo a fornire alla Società.
7. Restano fermi tutti gli obblighi di legge e di regolamento comunque applicabili, di volta in volta, ai Soggetti *Internal Dealing* di cui all'art. 2 del Codice.

#### **Art. 6**

##### ***Blocking Period***

1. In osservanza di quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del Reg. UE n. 596/2014, un Soggetto Rilevante MAR non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura ("***Blocking Period***") di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rendiconto finanziario intermedio o di un rendiconto finanziario annuale che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico e a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.
2. Fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, un Soggetto Rilevante MAR può negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:
  - a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni. In tali casi il Soggetto Rilevante MAR chiede alla Società, tramite

richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o diritti relativi ad azioni, o ancora nell'ambito di operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. Delegato UE n. 522/2016, il Soggetto Rilevante MAR deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Blocking Period*.
  4. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante MAR. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.
  5. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:
    - a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
    - b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.



6. La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, e tra l'altro nelle situazioni in cui:
- a) al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
    - ii) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  - b) al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
  - c) il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) il Soggetto Rilevante MAR notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile;
  - iii) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante MAR ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
  - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) il Soggetto Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

#### **Art. 7**

#### **Inosservanza delle regole di comportamento**

1. Le regole contenute nel presente Codice sono vincolanti per le Persone Rilevanti MAR e per i Soggetti Rilevanti RE.
2. L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e/o dei Soggetti Rilevanti RE potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'azione o dell'omissione. Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa. L'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti RE potrà altresì comportare il rifiuto giustificato di FNM di effettuare comunicazioni per loro conto.
3. Per i dipendenti di FNM o di società controllate dalla Società si applicheranno le sanzioni di responsabilità previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti di lavoro. Per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere il relativo rapporto, anche senza preavviso.
4. Per tutte le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti RE restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

## **Art. 8**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ciascuna Persona Rilevante MAR nonché Soggetto Rilevante RE, mediante specifica sottoscrizione degli Allegati D e (per le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR) E, dichiara di aver ricevuto e di aver letto l'Informativa al trattamento dei dati personali "**Informativa Privacy**" resa ai sensi dell'art. 13 e ss. del REG. (UE) 2016/679, "**Regolamento Privacy**", dal Titolare del trattamento, FNM S.p.A. ("**Titolare**").
2. Il trattamento dei dati è effettuato, anche per il tramite di soggetti terzi autorizzati, al solo fine di adempiere alla normativa, europea, nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente; le medesime informazioni sono inserite, anche per sintesi, nelle relazioni finanziarie periodiche e nelle relazioni sulla remunerazione della Società; il trattamento dei dati è pertanto necessario per adempiere agli obblighi legali di cui è soggetto il Titolare.

3. Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento Privacy e al D. Lgs. n. 196/03 (“Codice Privacy”), le comunicazioni delle Persone Rilevanti MAR e/o dei Soggetti Rilevanti RE devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati.
4. Le informazioni riguardanti i Soggetti *Internal Dealing* di cui all’art. 2 del Codice saranno trattate da FNM in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Privacy e del Codice Privacy e delle altre disposizioni applicabili.
5. Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere gli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione alla Società (e alle altre società del gruppo FNM) deriva dalla quotazione della stessa sul mercato telematico azionario regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la base giuridica del trattamento, ai sensi del Regolamento Privacy, è pertanto costituita dall’art. 6 comma 1 lett. c) del predetto Regolamento medesimo.
6. Detti dati verranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge.
7. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi del presente Codice comporterebbe l’impossibilità per FNM di ottemperare agli obblighi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti, e potrà giustificare l’erogazione delle conseguenti sanzioni delle Autorità competenti.
8. I Soggetti *Internal Dealing* di cui all’art. 2 del Codice possono esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento Privacy (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre il reclamo ad un’Autorità di controllo) rivolgendosi al Soggetto Preposto della Società che si avvarrà della collaborazione della Funzione Compliance ed utilizzando il seguente indirizzo email: [compliance@fnmgroup.it](mailto:compliance@fnmgroup.it).

## **Art. 9**

### **Modifiche ed integrazioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente di FNM possono disgiuntamente apportare al presente Codice ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea, nazionale e anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA.

2. Nel caso in cui i medesimi aggiornamenti od integrazioni al presente Codice si imponessero a cagione di adeguamenti a mutate disposizioni introdotte da leggi o da regolamenti, in quanto applicabili, a ciò potrà validamente provvedere, per i detti motivi di urgenza, il Soggetto Preposto, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Presidente di FNM.

## **Art. 10**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Codice è inviato in duplice copia ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE a cura del Soggetto Preposto.
2. È fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti RE di dare comunicazione per iscritto del presente Codice alle rispettive Persone strettamente legate ai medesimi, e di conservare copia della comunicazione. I Soggetti Rilevanti MAR hanno altresì l'obbligo di conservare copia della notifica alle relative Persone strettamente legate ai medesimi, nonché di trasmettere una copia della notifica al Soggetto Preposto.
3. Ogni Soggetto Rilevante MAR e ogni Soggetto Rilevante RE è tenuto a:
  - a. riconsegnare al Soggetto Preposto il modulo riportato all'allegato D, unitamente ad una copia del presente Codice, debitamente sottoscritta in segno di ricevuta e accettazione della medesima;
  - b. ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
  - c. rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

## **Art. 11**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Codice entra in vigore a far data dalla sua approvazione e deve essere applicato nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.

## ALLEGATI

**Allegato A**

**NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING***

## NORMATIVA EUROPEA

### REGOLAMENTO UE N. 596/2014

#### Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- 2) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 4) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 5) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
- 6) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
- 7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
- 8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell'Unione quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
- 9) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un'autorità competente conformemente all'articolo 13;
- 10) «sede di negoziazione (*trading venue*)»: una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
- 11) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;
- 12) «autorità competente»: un'autorità designata conformemente all'articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;



- 13) «persona»: una persona fisica o giuridica;
- 14) «merce»: una merce quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione;
- 15) «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell'operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;
- 16) «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell'operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;
- 17) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 18) «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;
- 19) «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
- 20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l'inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un'esenzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;
- 21) «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato;
- 22) «prodotto energetico all'ingrosso»: prodotto energetico all'ingrosso quale definito nell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- 23) «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- 24) «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all'interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all'articolo 19, paragrafo 10, che sia:

a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o  
b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;

26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti:

a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;  
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;  
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o  
d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

27) «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell'articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

28) «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;

29) «indice di riferimento (*benchmark*)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d'interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;

30) «*market maker*»: un *market maker* quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE

31) «costituzione di una partecipazione (*stake-building*)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l'obbligo di legge o regolamentare di annunciare un'offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;

32) «partecipante al mercato che comunica le informazioni (*disclosing market participant*)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;

33) «negoziiazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;

34) «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento»: informazioni:

i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o

ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;

35) «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

2. Ai fini dell'articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:

a) «valori mobiliari»:

i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;

ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero

iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;

b) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
  - ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
  - iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
  - iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
  - v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;
- c) «distribuzione significativa»: un'offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;
- d) «stabilizzazione»: un acquisto o un'offerta di acquisto di valori mobiliari, o un'operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento nell'ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.

#### Articolo 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 *bis*. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di

direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei

gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato,



prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## **REGOLAMENTO DELEGATO UE 522/2016**

### Articolo 7

#### (Negoziazione durante un periodo di chiusura)

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8  
(Circostanze eccezionali)

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9  
(Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura)

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

- ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
  - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
  - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10  
(Operazioni soggette a notifica)

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

## **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523**

### **Articolo 1** ***(Definizioni)***

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

### **Articolo 2** ***(Formato e modello della notifica)***

1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

Articolo 3  
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

**D. LGS. N. 58/98 (T.U.F.)**

**TITOLO III**

**EMITTENTI**

**Capo I**

**Informazione societaria**

Art. 114  
(Comunicazioni al pubblico)

[...omissis]

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente



[...omissis]

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;
- b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

## **TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### Art. 187-ter.1

*(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)*

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11,

dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. [abrogato].

1-ter. [abrogato].

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. [abrogato].

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. [abrogato].

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) [abrogato].

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. [abrogato].

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58,  
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI**

**TITOLO VII  
SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**CAPO II  
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI  
E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AD ESSI**

Art. 152-sexies  
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “emittente quotato”: le società indicate nell’articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
- b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:
  - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
  - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;
  - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- c) “soggetti rilevanti”: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato;
- d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:
  - d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
  - d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
  - d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies  
(Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro di origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte

della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

#### Art. 152-octies

##### (Modalità e tempi di comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine de giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.



5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.
6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

**ALLEGATO B**

**Filing Model per Persone Rilevanti MAR**

**(Allegato al Reg. di Esecuzione UE n. 523/2016)**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti MAR**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i></li> <li>– <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></li> </ul>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[– Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></li> <li>– <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i></li> </ul>

		<p>– Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>1</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
Prezzo/i	Volume/i						
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume aggregato</li> <li>– Prezzo</li> </ul>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>– sono della stessa natura;</li> <li>– sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>– sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul>					

		<p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato C

Filing Model per Persone Rilevanti RE

(Allegato 6, Regolamento Emittenti)

**Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti").**

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

**ALLEGATO 6**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma  
4 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**



<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>1</sup>	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>

b) <sup>2</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>  Modifica della precedente <input type="checkbox"/> notifica  Motivo della modifica:
-----------------	----------------------------	---

<sup>1</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>2</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>		
a) <sup>3</sup>	Nome		
b) <sup>4</sup>	LEI		
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento          Codice di identificazione		
b) <sup>5</sup>	Natura dell'operazione		
c) <sup>6</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) 7	Data dell'operazione		

e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:  Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>
----	-----------------------	--

<sup>3</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>4</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>5</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>6</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>7</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

**Allegato D**

**DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI MAR E DEI SOGGETTI RILEVANTI RE DI  
PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE *INTERNAL DEALING* E DI RICEZIONE  
E LETTURA DELL'INFORMATIVA PRIVACY**

Spett. le

FNM S.p.A.  
PIAZZALE CADORNA N. 14  
20123 - MILANO (MI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice *Internal Dealing* e di ricezione e lettura dell'Informativa Privacy**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

Soggetto Rilevante della società quotata FNM S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014 ("**Soggetto Rilevante MAR**"),

Soggetto Rilevante della società quotata FNM S.p.A. ai sensi dell'art. 152-sexies, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti ("**Soggetto Rilevante RE**"),

*(ove del caso)*

Legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di \_\_\_\_\_,

che riveste la qualità di **Soggetto Rilevante RE** della società quotata FNM S.p.A.;

a) dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale del *Codice di comportamento per l'identificazione dei soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi* ("**CODICE INTERNAL DEALING**") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni, e a darne comunicazione ai soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa quali Persone strettamente legate al medesimo.

*In caso di Soggetto Rilevante MAR:*

Il sottoscritto Soggetto Rilevante MAR si impegna in particolare: (i) a notificare per iscritto il Codice Internal Dealing alle Persone al medesimo strettamente legate, (ii) a conservare copia della notifica, nonché (iii) a trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.

Il sottoscritto Soggetto Rilevante MAR comunica il seguente elenco delle Persone al medesimo strettamente legate:

INFORMAZIONI NECESSARIE AI FINI DELLA TENUTA DEL REGISTRO <i>INTERNAL DEALING</i> ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE (come individuate dall'art. 3 del Reg. UE n. 596/2014)		
A) CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE O <i>PARTNER</i> EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
B) FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
C) SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI		
Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

D) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE <sup>2</sup> SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCAE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Carica ricoperta (e indicazione della Persona Rilevante MAR)
E) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCAE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Quota di partecipazione (e indicazione della Persona Rilevante MAR)

<sup>2</sup> Al riguardo l'ESMA ha precisato che tali sono le entità nelle quali il soggetto rilevante (Soggetto Rilevante MAR o Persona strettamente legata) prende parte o influenza la decisione di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società (perché ad esempio riveste le cariche di amministratore unico o di amministratore delegato). Nel caso di mero incrocio di cariche in cui un amministratore della Società rivesta la carica di amministratore (esecutivo o non esecutivo) in un'altra società, senza però partecipare o influenzare la decisione di tale società di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della Società, tale amministratore non deve essere considerato soggetto che "riveste responsabilità di direzione" in tale società ai fini del MAR, e conseguentemente tale società non è soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR.

F) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCALE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante MAR
G) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E <i>PARTNERSHIP</i> I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE SOPRA ELENCALE ALLE LETTERE A)-B)-C)			
Denominazione sociale	Sede legale	Codice Fiscale e P. IVA	Persona Rilevante MAR

Milano, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



b) di aver ricevuto e di aver letto l'annessa **Informativa Privacy**.

Milano, \_\_\_\_\_

Firma

---

## **INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI RE E AI SOGGETTI RILEVANTI MAR**

Ai sensi degli articoli 13 e ss. del Reg. U.E. n. 679/2016 "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" ("**Regolamento**") e del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) N. 2016/679" ("**Codice**"), ed in relazione ai dati personali riferibili alla Sua persona FNM S.p.A. La informa di quanto segue.

### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la società FNM S.p.A, con sede legale in P.le Cadorna 14, 20123, Milano, pec: fnm@legalmail.it (di seguito anche il "**Titolare**" o la "**Società**"). Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: compliance@fnmgroup.it.

### **2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso**

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l'espletamento degli obblighi previsti dal Reg. UE n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 e il Reg. UE di esecuzione n. 523/2016), per i **Soggetti Rilevanti MAR**, dal D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico Finanza**", o "**TUF**") e dalla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") per i **Soggetti Rilevanti RE**. In particolare il trattamento è effettuato per le seguenti finalità e con riferimento alle rispettive basi giuridiche:

- con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti del Reg. UE n. 596/2014; il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1 lett. c del Regolamento) e specificamente agli obblighi di cui al combinato disposto degli art. 3, par. 1, n. 25) e 19 del Reg. UE n. 596/2014 e delle relative disposizioni di attuazione;
- con riferimento ai Soggetti Rilevanti RE per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti; il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1 lett. c del Regolamento) e specificamente agli obblighi di cui agli articoli 114 comma 7 del TUF, nonché agli articoli 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti;

- a seguito di disposizioni o in ossequio a richieste provenienti dall'Autorità di vigilanza e controllo.

### **3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati**

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:

- le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare;
- i responsabili del trattamento designati dal Titolare, tra i quali:
  - il Soggetto Preposto;
  - consulenti (notai, commercialisti, legali);
  - società operanti nel settore IT, localizzate in Italia che svolgono, per conto del Titolare, prestazioni o servizi strumentali alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- gli organi interni di controllo e di vigilanza;
- le Autorità di vigilanza, l'Autorità giudiziaria ed altri enti pubblici.

I dati concernenti le Operazioni Rilevanti MAR e le Operazioni Rilevanti RE sono soggette altresì a diffusione al pubblico secondo le modalità previste nel Codice Internal Dealing e dalla normativa applicabile.

### **4. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale**

I Suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

### **5. Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo l'ulteriore conservazione per il periodo eventualmente previsto dalla legge.

### **6. Diritti degli interessati**

#### **Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento**

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente;
- la rettifica dei dati ovvero ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati, ovvero ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la limitazione del trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

#### **Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune

e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Nell'esercitare i Suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

#### **Diritto di opposizione**

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

#### **Esercizio dei diritti**

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento o al Soggetto Preposto ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

#### **Diritto di revocare il consenso**

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso, Lei avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

#### **Diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo**

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

#### **Limitazioni dei diritti dell'interessato**

I suoi diritti possono essere soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 undecies del Codice. L'esercizio dei suoi diritti in particolare può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2 undecies. In tali casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

### **7. Natura del conferimento dei dati. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, essendo previsto dalle norme citate nel precedente punto 2.

Nel caso in cui rifiuti di fornire i predetti dati, la Società non potrà adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, riservandosi ogni azione opportuna.

Allegato E

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI MAR  
DI PIENA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEL CODICE *INTERNAL DEALING* E DI  
RICEZIONE E LETTURA DELL'INFORMATIVA *PRIVACY*

Spett. le

FNM S.P.A.  
PIAZZALE CADORNA N. 14  
20123 - MILANO (MI)

Alla c.a. del Soggetto Preposto

Oggetto: **Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice *Internal Dealing* e di ricezione e lettura dell'Informativa Privacy**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

**Persona strettamente legata** ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26) del Reg. UE n. 596/2014  
al Sig. \_\_\_\_\_, Soggetto Rilevante della  
società quotata FNM S.p.A. ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 25) del Reg. UE n. 596/2014  
("**Soggetto Rilevante MAR**"),

*(ove del caso)*

Legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_, codice fiscale e numero iscrizione  
presso il registro delle imprese di \_\_\_\_\_,

che riveste la qualità di **Persona strettamente legata** ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26)  
del Reg. UE n. 596/2014 al Sig. \_\_\_\_\_,

Soggetto Rilevante MAR della società quotata FNM S.p.A.,

dichiara:

a) di aver ricevuto dal predetto Soggetto Rilevante MAR adeguata informazione degli  
obblighi derivanti dalla qualifica di *Soggetto Internal Dealing* ai sensi del Reg. UE n.  
596/2014, nonché copia integrale del *Codice di comportamento per l'identificazione dei  
soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi*

("CODICE INTERNAL DEALING") e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Milano, \_\_\_\_\_

Firma

---

b) di aver ricevuto e di aver letto l'annessa **Informativa Privacy**.

Milano, \_\_\_\_\_

Firma

---

## **INFORMATIVA PRIVACY PER LA PERSONA STRETTAMENTE LEGATA AI SOGGETTI RILEVANTI MAR**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. U.E. n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" ("**Regolamento**") e del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) N. 2016/679" ("**Codice**"), ed in relazione ai dati personali riferibili alla Sua persona FNM S.p.A. La informa di quanto segue.

### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società FNM S.p.A, con sede legale in P.le Cadorna 14, 20123, Milano, pec: fnm@legalmail.it (di seguito anche il "**Titolare**" o la "**Società**"). Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere inviata presso la sede legale oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: compliance@fnmgroup.it.

### **2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica dello stesso**

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire alla Società l'espletamento degli obblighi previsti dal Reg. UE n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione.

In particolare il trattamento è effettuato per le seguenti finalità e con riferimento alle rispettive basi giuridiche:

- per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal Reg. UE n. 596/2014; il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 comma 1 lett. c del Regolamento) e specificamente agli obblighi di cui al combinato disposto degli art. 3, par. 1, n. 26) e 19 del Reg. UE n. 596/2014 e delle relative disposizioni di attuazione;
- a seguito di disposizioni o in ossequio a richieste provenienti dall'Autorità di vigilanza e controllo.

### **3. Categorie di dati personali**

I dati personali comunicati al Titolare appartengono alle seguenti categorie: dati personali comuni (data e luogo di nascita, codice fiscale, stato civile) cariche ricoperte e quote di partecipazione presso persone giuridiche, Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR.

### **4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati**

Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2 i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari:

- le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare;
- i responsabili del trattamento designati dal Titolare, tra i quali:
  - il Soggetto Preposto;
  - consulenti (notai, commercialisti, legali)
  - società operanti nel settore IT, localizzate in Italia che svolgono, per conto del Titolare, prestazioni o servizi strumentali alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- gli organi interni di controllo e di vigilanza;
- le Autorità di vigilanza, l'Autorità giudiziaria ed altri enti pubblici.

I dati concernenti le Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR sono soggette altresì a diffusione al pubblico secondo le modalità previste nel Codice Internal Dealing e dalla normativa applicabile.

### **5. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale**

I Suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

### **6. Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali sono conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo l'ulteriore conservazione per il periodo eventualmente previsto dalla legge.

### **7. Diritti degli interessati**

#### **7.1 Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento**

La informiamo dell'esistenza del Suo diritto di chiedere:

- l'accesso ai dati ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni che La riguardano, nonché, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente;
- la rettifica dei dati ovvero ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano, nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati, ovvero ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla normativa vigente;
- la limitazione del trattamento, ovvero ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

#### **7.2 Diritto alla portabilità dei dati**



Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, La informiamo del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.

Nell'esercitare i Suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

### **7.3 Diritto di opposizione**

Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano in caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero di trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, Lei, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

### **7.4 Esercizio dei diritti**

Qualsiasi richiesta connessa all'esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

### **7.5 Diritto di revocare il consenso**

Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul consenso, Lei avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.

### **7.6 Diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo**

Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

### **7.7. Limitazione dei diritti dell'interessato**

I suoi diritti possono essere soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 undecies del Codice. L'esercizio dei suoi diritti in particolare può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) dell'art. 2 undecies. In tali casi, i suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

## **8. Fonte da cui hanno origine i dati personali**

I suoi dati personali sono comunicati al Titolare dal Soggetto Rilevante MAR; i dati personali concernenti le Operazioni Rilevanti MAR sono da Lei comunicati attraverso i moduli allegati al Codice Internal Dealing.

**9. Natura del conferimento dei dati. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, essendo previsto dalle norme citate nel precedente punto 2.

Nel caso in cui rifiuti di fornire i predetti dati, la Società non potrà adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, riservandosi ogni azione opportuna.